

VERBALE INCONTRO PARTI SOCIALI DEL 24/05/2013

AD INTEGRAZIONE CCPL PROVINCIA MESSINA DEL 12/12/2012

- L'anno duemilatredici, il giorno 24 del mese di maggio alle ore 17, presso i locali dell' ANCE Messina, a seguito di richiesta congiunta da parte delle OOSS di categoria, si sono riuniti i rappresentanti delle OO.SS. provinciali di categoria e l'Ance Messina per definire, come parti firmatarie del CCPL siglato il 12/12/2012, tempi e modalità di applicazione dell'articolo 10 del suddetto Integrativo Provinciale.

Sono presenti l'ing. Salvatore Arcovito (Ance Messina), il sig. Giuseppe De Vardo (Feneal-Uil Messina), il sig. Giuseppe Famiano (FILCA-CISL Messina) e il dott. Biagio Oriti (FILLEA CGIL Messina).

Premesso:

- che il penultimo comma dell'articolo 10 del CCPL di Messina siglato il 12/12/2012, prevede che le imprese procedono alla determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), dovuti a livello aziendale, entro il 31/01/2013 e che, in tal caso, l'EVR sarà corrisposto per i mesi da gennaio a febbraio 2013. Pertanto, le autodichiarazioni rese dalle imprese, secondo lo schema allegato al contratto integrativo sotto la lettera C sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali, avrebbero dovuto essere inviate entro il mese di febbraio 2013.
- Che, comunque, le autodichiarazioni fino ad oggi pervenute sono state verificate congiuntamente dalle parti sociali, unitamente alla documentazione prevista per definire la eventuale sussistenza dei parametri indicati alle lettere b) e c) dell'articolo 10 paragrafo Verifica Parametri aziendali EVR.
- Che è indispensabile fissare un termine temporale entro il quale potranno essere presentate all'Ance Messina ed alla Cassa Edile di Messina le suddette autodichiarazioni, al fine di evitare sperequazioni di trattamento a danni delle imprese che hanno applicato interamente i dettami dell'integrativo provinciale.

Le parti stabiliscono di fissare il termine del 31 maggio 2013 come scadenza improrogabile per la ricezione delle autodichiarazioni da parte delle imprese edili sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali. Le autodichiarazioni pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione per la verifica dei parametri aziendali EVR e, pertanto, le imprese dovranno comunque erogare l'EVR nella misura massima del 3,60% sui minimi di paga base in vigore al 1 gennaio 2010.

Messina, 24/05/2013

ANCE MESSINA	FENEAL-UIL MESSINA	FILCA -CISL MESSINA	FILLEA-CGIL MESSINA
			